

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 E CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ABBATTIMENTO TASSA UTENZE DOMESTICHE**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

### **PRESENTI**

- ORLANDO ANGELO	P
- TORRE LUCA MARIA	P
- TAIOCCHI PAOLA	A
- DEL CARRO UBALDO	P
- BERGAMINI ALICE	P
- PICCOLI ANGELO	P
- NEMBRINI GIUSEPPE	P
- TOGNI NICOLE	P
- BONI LORENA	P
- BARBARISI ANTONIO	P
- LORENZI LAURA	P
- GAFFORELLI GIANFRANCO	P
- LUISONI ANGELO	P

Presenti n. 12 ed assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE sig. **DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **ORLANDO ANGELO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

### VISTI:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;

c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;

d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,....."*;

e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

**CONSIDERATO INOLTRE** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di

individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**VERIFICATO** che tale metodo è applicato per le tariffe TARI a partire dall'anno 2020;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che:

- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**CONSIDERATO** che con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Calcinate non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

**DATO ATTO CHE** il comune di Calcinate

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2021, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, in vigore dal 1 gennaio 2021;

- con deliberazione in data odierna ha approvato la modifica al sopracitato regolamento introducendo due articoli al fine di acquisire quanto disposto dal D.Lgs. 116/2020 nel nuovo comma 2 bis dell'articolo 198 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006): "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" ;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 il quale espone un costo complessivo per l'anno 2022 pari ad € 470.331,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 183.475,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile è pari a € 286.856,00;
- b) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- c) Il servizio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato;
- d) il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *"il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b*

*dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*

**DATO ATTO CHE:**

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche;
- c) l'importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari ad € 470.331,00;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 (e dell'art. 24 del regolamento per l'applicazione della TARI), per il finanziamento a copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**RILEVATO** il persistere della difficile situazione economica contingente legata agli effetti negativi derivati dalla pandemia, dalla situazione di crisi internazionale e da una generale congiuntura economica sfavorevole;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'abbattimento della tassa TARI per le utenze domestiche tramite uno stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse proprie derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2021 quale contributo straordinario per finalità sociali per un importo totale di € 50.000,00;

**RITENUTO INOLTRE** di dover stabilire per il versamento della TARI 2022 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- **1<sup>a</sup> rata acconto, e rata unica** con scadenza 16 luglio 2022;
- **2<sup>a</sup> rata saldo**, con scadenza 2 dicembre 2022;

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

**RITENUTO**, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022.

**VISTI:**

- l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*».

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

- la legge n.15/2022 di conversione del D.L. Milleproroghe n.228/2021, che prevede in particolare:

. la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021;

. a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

**RICHIAMATI** i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO** l'articolo n.15 del regolamento della tari *“Per casi particolari, in cui non sia possibile effettuare con il solo sistema degli svuotamenti un controllo da parte dell'Ente che permetta l'indirizzo, la limitazione della produzione del rifiuto indifferenziato e, soprattutto, la definizione oggettiva del minimo degli svuotamenti garantiti compresi nella tariffa ordinaria, è possibile l'applicazione di un valore minimo annuale (litri/mq.) pari a 0 (zero) considerando poi a consuntivo i reali svuotamenti effettuati. In tale caso deve essere posta pari a 0 (zero) la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo”.*

**SENTITI** gli interventi tutti, come integralmente risultante nel resoconto di seduta acquisito agli atti e in modalità file voce;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Boni, Barbarisi, Lorenzi, Gafforelli) espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2022, come risulta dagli allegati, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza
3. **DI APPROVARE** l'abbattimento della tassa TARI per le utenze domestiche tramite uno stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse proprie derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2021 quale contributo straordinario per finalità sociali per un importo totale di € 50.000,00;
4. **DI APPROVARE** le tariffe svuotamenti contenitori da 40 lt , 120 lt e 1100 lt, determinate in modo tale da garantire la copertura del costo smaltimento e raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani.
5. **DI APPROVARE** il numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche, e non domestiche tenendo conto del numero dei componenti della famiglia e delle statistiche sulle rilevazioni relative all'anno precedente, compresi nelle tariffe come meglio specificato nell'allegato;
6. **DI APPROVARE** il peso specifico dei rifiuti risultante dalle statistiche pari a 0,11 da cui si evince il costo al litro della frazione secca pari a € 0,033;
7. **DI APPROVARE** la Tari puntualissima per categorie con minimo a 0 la riduzione della tariffa variabile della percentuale del 27,28%;
8. **DI APPROVARE** per l'anno 2022, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
  - a. 1<sup>a</sup> rata acconto, e rata unica con scadenza 16 luglio 2022;
  - b. 2<sup>a</sup> rata saldo, con scadenza 2 dicembre 2022;
9. **DI DARE ATTO** che il versamento della TARI per l'anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);
10. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
11. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

*f.to ANGELO ORLANDO*

**II SEGRETARIO GENERALE**

*f.to DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE*



**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267  
Il Responsabile del servizio interessato

F.to FERRI RAFFAELLA

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267  
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to FERRI RAFFAELLA

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 05/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 12/05/2022

**II SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all'Albo Comunale, si certifica l'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267.

Addì,

**II SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 12/05/2022

**II SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE**